



COMUNE DI FORCOLA

PROVINCIA DI SONDRIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **34** Reg. Delib.

N.Reg.Pubbl.: 491

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di novembre alle ore 10:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Risultano:

BERTOLINI TIZIANO	P	LIBERA GIANANDREA	A
RASCHETTI GIULIO	P	MAGGI STEFANO	A
LIBERA FLORIO	P	MOTTALINI FRANCO	P
REBAI DANIEL	P	RIVADOSSI GABRIELE	P
GUERRA OSVALDO	P	SPEZIALE MARIA	P
OBERTI MAURO	P		

Presenti...: 9

Assenti....: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BIANCHINI DR. VALTER, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor BERTOLINI TIZIANO, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.



COMUNE DI FORCOLA

PROVINCIA DI SONDRIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO CHE, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO CHE il Comune di Forcola, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del territorio e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

CONSIDERATO CHE per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.



COMUNE DI FORCOLA

PROVINCIA DI SONDRIO

RITENUTO, pertanto, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal **1 aprile 2020**, ampiamente dopo il sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

ACQUISITO IL PARERE favorevole dell'organo di revisione, in data 19.11.2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

UDITO l'intervento del Sindaco che ha illustrato brevemente il contenuto del regolamento, l'imposta nelle misure minima e massima, le esenzioni, il termine per il versamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, precisando inoltre che l'imposta avrà un impatto minimo sui turisti in quanto le tariffe praticate a Forcola sono basse; e una volta incassate le somme, si provvederà a destinare le stesse in accordo con gli operatori;

CON VOTI favorevoli: tutti

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

DELIBERA

DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Forcola l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

DI APPROVARE pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;

DI DARE ATTO CHE il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal **1 aprile 2020**;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

DI PREVEDERE per l'anno 2020, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 5.000,00.



COMUNE DI FORCOLA

PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.34 del 23-11-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere **FAVOREVOLE** di Regolarita' tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lì, 23-11-2019

Il Responsabile del Servizio
F. to **Paruscio Paolo**



COMUNE DI FORCOLA
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.11.2019

Regolamento Imposta di soggiorno – Comune di Forcola

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 3
Articolo 3 - Soggetto passivo	pag. 3
Articolo 4 - Tariffe	pag. 3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	pag. 4
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	pag. 4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	pag. 5
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	pag. 5
Articolo 9 - Sanzioni	pag. 5
Articolo 10 -Riscossione coattiva	pag. 6
Articolo 11- Rimborsi	pag. 6
Articolo 12 - Contenzioso	pag. 6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Forcola in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorrerà dal **1.04.2020**.

Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio di Forcola, fino ad un massimo di **5** pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Forcola.

Articolo 3 – Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Forcola e non risulta iscritto all'anagrafe di Forcola.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

Articolo 4 – Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;

Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;

Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
Euro 0,50 al giorno per persona nei bed and breakfast;
Euro 0,50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
Euro 0,50 al giorno per persona negli affittacamere;
Euro 0,50 al giorno per persona nelle case per ferie;
Euro 0,30 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 14 anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
- il personale in servizio e/o missione appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate;
- le persone con disabilità riconosciuta con apposita certificazione ex legge 104/1992 e relativo accompagnatore;
- il personale dipendente che svolge attività lavorativa nella struttura;
- i beneficiari di soggiorni gratuiti, intendendosi per tali quelli per i quali il gestore della struttura ricettiva non percepisce corrispettivo dall'alloggiato né da altri.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Forcola.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del semestre, secondo le modalità che verranno comunicate dal comune di Forcola.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



COMUNE DI FORCOLA

Provincia di Sondrio

IL REVISORE UNICO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO-APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"

La sottoscritta Bettoni dott.ssa Patrizia, Revisore dei conti del Comune di Forcola, visionata la deliberazione del consiglio comunale trasmessa a mezzo mail, espone quanto segue:

Il Comune di Forcola intende, a decorrere dal primo febbraio 2020, istituire 'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n 23 del 14 marzo 2011 ed approvarne il relativo regolamento comunale per l'applicazione di tale imposta,

Visto il comma 3 dell'articolo 4 D. L.gs n 23/2011 citato: "con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della legge 23-8-1988 n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno; in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal medesimo articolo 4 D. L.gs 23/2011".

Dato atto che la delibera di approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno sarà immediatamente esecutiva;

Considerato che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), così come modificata dalla Legge 28 giugno 2019 n 58 le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo

giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione del provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti,

Visto l'articolo 239 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Tuel

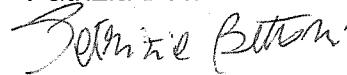
Esprime parere favorevole

Sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale e relativo allegato avente ad oggetto "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO-APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO".

Bergamo 19 novembre 2019

IL REVISORE

Patrizia Bettoni





COMUNE DI FORCOLA

PROVINCIA DI SONDRIO

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BERTOLINI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIANCHINI DR. VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 28-11-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 28-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIANCHINI DR. VALTER

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 28-11-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINI DR. VALTER

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi;

diverrà esecutiva il 10-12-2019

[X] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 10-12-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINI DR. VALTER